



# UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva del CONI

Commissione Disciplina d'Appello



così composta

dott. Sergio Lacquaniti Presidente  
avv. Gianni De Giudici Componente  
dott. Antonio D'Amato Componente

nella seduta del 15 gennaio 2013, ha deliberato, la seguente

## DECISIONE

nel procedimento instaurato a seguito del ricorso proposto dal sig. Attilio Fanini, residente in Vergato, via della Costituzione n.1 e presidente della omonima sezione TSN, avverso l'assemblea elettiva nazionale svoltasi a Mestre (VE) nei giorni 12 e 13 ottobre 2012.

Fanini Attilio ha proposto ricorso avverso il verbale di assemblea nazionale del 12 e 13 ottobre 2012 con la quale si è proceduto al rinnovo delle cariche elettive di Presidente, componenti del Consiglio Direttivo, revisori dei conti, rappresentanti degli atleti e dei tecnici dell'UITTS, chiedendone, previa sospensione dell'esecuzione, l'annullamento, dichiarandone la nullità e illegittimità sua e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, in quanto:

- l'art.18 dello Statuto, nel prevedere la composizione del Consiglio Direttivo in dodici consiglieri e un Presidente, sarebbe in contrasto con l'art.6, comma 5 del d.l.78/2010, convertito nella L.122/2010, che, invece limita a cinque e tre il numero massimo dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di "tutti gli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato";
- l'utilizzazione del "voto elettronico" e delle operazioni di spoglio effettuate alla stessa stregua previste dalle "norme di svolgimento dell'Assemblea nazionale dell'UITTS in sessione elettorale.." non solo sarebbe in contrasto col vigente Regolamento per l'attuazione dello Statuto approvato nel 1998 (l'attuale Statuto approvato il 15 novembre 2011 non ha ancora trovato attuazione in un nuovo regolamento), che prevede votazioni e scrutinio manuali, ma non darebbe garanzie né della rispondenza dei voti espressi, né della segretezza del voto, potendosi risalire, stante la previsione di voti plurimi, alla sezione cui questi si riferiscono: le operazioni di voto e di scrutinio sarebbero, comunque viziato per essere stato adottato, in presenza di un black out dell'impianto elettronico, un sistema misto elettronico-manuale non previsto da alcuna normativa specifica.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale, osserva la Commissione, che, pur essendo espressamente prevista la trattazione del presente ricorso dalla norma dell'art.34, comma 4 dello Statuto, manca del tutto una sua disciplina procedurale, essendovi un mero rinvio per le modalità e i termini della sua trattazione alla previsione del Regolamento di Giustizia nel quale nulla di specifico risulta invece al riguardo previsto.

Deve, pertanto, farsi riferimento ai principi contenuti nello stesso, tenendo conto della peculiarità di tali ricorsi e della necessità della sua trattazione in termini agili che ne consentano una rapida risoluzione, afferendo, fra l'altro, la materia alla stessa funzionalità della istituzione.

ROMA □ VIALE TIZIANO, 70 □ TEL. 06.3685.8137/8308 □ FAX 06.3685.8468  
C/CP. 34806000 □ C.F. 96033100585 □ P. I. 02148741008 □ E-mail: segreteria@uits.it

E, d'altra parte, è lo stesso ricorrente che ha indicato di seguire questa strada e, quindi, la normativa generale di trattazione delle impugnazioni in secondo grado in materia disciplinare dinanzi alla Commissione d'Appello, come disciplinata dall'art.21 lett.B del vigente Regolamento di Giustizia, richiamando principi e termini ivi previsti.

Ciò premesso, rileva, peraltro, la Commissione che, mentre risultano rispettate le modalità di proposizione dei ricorsi in appello e le prescrizioni temporali, esplicitamente indicate con richiamo delle date di svolgimento dei fatti oggetto dell'impugnazione e dei tempi di conoscenza legale dei fatti stessi, non appare oggetto di alcuna considerazione la posizione dei soggetti che avrebbero interessi contrari all'annullamento richiesto. Tutto ciò appare in netto contrasto con quanto specificamente previsto dal secondo comma n.2 ultima parte della norma sopra citata che prescrive l'obbligo della comunicazione del ricorso a mezzo lettera raccomandata a.r. alla parte appellata e, quindi, a tutti coloro che siano titolari di interessi sotesi, contrari e dipendenti da quelli scaturenti dall'eventuale accoglimento delle doglianze manifestate avverso i provvedimenti oggetto di impugnazione dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello.

Trattasi della prevista in generale possibilità di partecipazione al processo in funzione della corretta tutela del contraddittorio, sotto la specie dell'individuazione dei c.d. contro interessati da parte del richiedente la modifica, nullità o annullamento di un atto in sede giurisdizionale.

Nella fattispecie, non risultando alcuna attività in tal senso da parte del ricorrente, pur essendovi l'evidenza di una serie di contro interessati, emergenti dagli stessi atti che hanno costituito oggetto di accesso da parte del ricorrente stesso, tale omissione deve essere sanzionata, alla stregua del principio accennato previsto dalla norma sopra citata, con l'inammissibilità del ricorso sotto la specifica previsione della sua irricevibilità, pronuncia che, avvenendo in rito in via pregiudiziale, impedisce l'esame del merito, con assorbimento nella pronuncia stessa della richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati.

#### P.Q.M.

Letti tutti gli atti di causa dichiara l'inammissibilità, sotto il profilo dell'irricevibilità prevista dall'art.21, lettera b) n.2 del Regolamento di Giustizia della UITS del ricorso proposto da Fanini Attilio avverso il verbale di Assemblea Nazionale in seduta elettorale del 12 e 13 ottobre 2012 con la quale si è proceduto al rinnovo delle cariche elettive di Presidente, componenti del Consiglio Direttivo, Revisori dei Conti, Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici dell'UITS.

Trenta giorni per il deposito della sentenza.

Roma, 22 marzo 2013

Il Presidente relatore  
dott. Sergio Lacquaniti

Il componente  
avv. Gianni De Giudici

Il terzo componente  
dott. Antonio D'Amato